



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 56/51 DEL 29.12.2009

Oggetto: DDL concernente "Disciplina del regime di deroga in attuazione della Direttiva 79/409/CEE" relativa alla conservazione degli uccelli selvatici.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente, con nota n. 2416/Gab. del 23.12.2009, riferisce alla Giunta regionale che occorre adeguare e armonizzare la normativa regionale in materia di prelievo venatorio, la legge regionale 29 luglio 1998 n. 23, alla Direttiva 79/409/CEE (cosiddetta Direttiva Uccelli). L'Assessore spiega che tale Direttiva, finalizzata alla conservazione di tutte le specie di uccelli selvatici viventi in territorio europeo, al fine di assicurarne la protezione, la gestione, la regolazione e disciplinarne lo sfruttamento, detta agli articoli 5, 6, 7 e 8 prescrizioni rigorose e puntuali in materia di prelievo venatorio.

A tale regime vincolistico, in base a quanto previsto al successivo art. 9, gli Stati membri possono derogare, solo ed esclusivamente nel caso in cui non sussistano altre soluzioni soddisfacenti, per le seguenti ragioni:

- a) nell'interesse della salute e sicurezza pubblica, della sicurezza aerea, per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque, per la protezione della flora e della fauna;
- b) ai fini della ricerca e dell'insegnamento, del ripopolamento e della riproduzione nonché per l'allevamento connesso a tali operazioni;
- c) per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in "piccole quantità".

L'Assessore prosegue spiegando che, sempre secondo il dettato del citato art. 9 della Direttiva, le deroghe devono in ogni caso specificare le condizioni di rischio, le circostanze di luogo e i soggetti che sono autorizzati ad applicarle. Inoltre, la procedura predisposta per l'accertamento e la dichiarazione deve prevedere la consultazione obbligatoria di una autorità scientifica qualificata e occorre dimostrare di aver tenuto in debito conto l'esistenza di soluzioni alternative all'adozione della deroga stessa.



L'Assessore ricorda che la Direttiva Uccelli è stata recepita dallo Stato Italiano con la legge 11 febbraio 1992, n. 157, successivamente modificata e integrata dalla legge 3 ottobre 2002, n. 221.

Il legislatore statale, con l'art. 1 della legge 3 ottobre 2002, n. 221, al fine di armonizzare la disciplina interna con quanto disposto dalla direttiva, ha introdotto l'art. 19-bis della legge quadro n. 157/1992, stabilendo che le Regioni disciplinano l'esercizio delle deroghe, conformandosi alle prescrizioni e alle finalità previsti nella stessa direttiva, nonché a quelle indicate nella medesima legge.

Con tale modifica alla legge quadro, le Regioni sono pertanto legittimate a introdurre un regime derogatorio all'interno del preciso quadro tracciato dalla norma comunitaria e da quella statale.

La Regione Sardegna ha attuato e recepito la direttiva 79/409/CEE con la legge 29 luglio 1998 n. 23 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna", e in relazione al regime delle deroghe sono state esitate due leggi regionali, la legge regionale del 7 febbraio 2002 n. 5 dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 536 del 18-20 dicembre 2002 e la legge regionale del 13 febbraio 2004 n. 2, che non recependo compiutamente la normativa europea, ha dato luogo, nell'applicazione pratica a diverse problematiche.

L'Assessore ritiene che, al fine di dotare la Regione Sardegna di una disciplina organica in materia di deroghe, occorra procedere sia all'abrogazione della legge regionale del 13 febbraio 2004 n. 2 sia alla proposizione di un nuovo disegno di legge che regolamenti il prelievo in deroga in ambito regionale, in attuazione dell'articolo 9 comma 1, lettere a), b) e c) della direttiva 79/409/CEE. Precisa inoltre che il disegno di legge proposto tiene conto delle indicazioni della Commissione Europea in merito al superamento del contenzioso in essere e alle problematiche relative al contenimento delle popolazioni degli uccelli ittiofagi relativamente ai danni che gli stessi possono arrecare alle produzioni ittiche.

La Giunta regionale, in accoglimento alla proposta dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente, constatato che il Direttore generale ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta stessa, e constatato che sono state recepite le osservazioni dell'Area Legale

DELIBERA

di approvare l'allegato disegno di legge quale parte integrante alla presente deliberazione, relativo alla disciplina nella Regione Autonoma della Sardegna del prelievo in deroga ai sensi delle lettere a) b) e c), paragrafo 1), articolo 9 della direttiva 79/409/CEE e all'abrogazione della legge regionale del 13 febbraio 2004 n. 2.

Il Direttore Generale

Gabriella Massidda

Il Presidente

Ugo Cappellacci



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.

DEL